



CITTA' DI FERMO

LOTTO 1
COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE

CIG _____

Tra: Il Comune di ...

Partita I.V.A./C.F.: ...

con sede in : ...

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA ALL RISKS Numero

Contraente : Comune di Fermo

Assicurato : Come da condizioni di polizza

Sede Legale : Via Mazzini, 4 - 63023 Fermo

Broker : Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/07/2024

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/07/2028

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/07

Frazionamento: semestrale

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Allagamenti: qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).

Amministrazione o Ente: l'Ente contraente assicurato dalla polizza.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, fotovoltaici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso od ovunque posti se destinati ad un impiego mobile e con la sola esclusione di quanto rientra alla partita beni immobili; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento.

Archivio Storico: il patrimonio storico e culturale costituito, a titolo esemplificativo e non limitativo da documenti, manoscritti, carte, stampe, mappe, fotografie, incunaboli, libri antichi, e quant'altro assimilabile.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione, e l'Amministrazione contraente.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Atti ed Eventi socio-politici: le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni Assicurati o Cose Assicurate: Beni Immobili (a nuovo, allo stato d'uso o a primo rischio assoluto), Beni Mobili, Apparecchiature Elettroniche, Denaro/valori, Archivio storico ed Opere d'Arte, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, oppure di proprietà di Terzi ma detenuti o in uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato ma di Terzi ma che si trovino nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Beni immobili: fabbricati, edificati, supporti e basamenti, o loro parti, compresi fissi, infissi, e tutte le opere murarie e di finitura attinenti, ed incluse le opere di fondazione o interrato e le condutture, le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, il tutto situato all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni ed incluse installazioni, recinzioni, cancellate, muri di cinta, strade, piazzali, parcheggi e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, il tutto anche se in corso di costruzione, riparazione

o manutenzione; si intendono altresì inclusi alla voce Beni Immobili gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC (televisivi a circuito chiuso), gli impianti ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica in generale che sia parte integrante delle costruzioni o delle pertinenze; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, gli impianti semaforici, i cartelli stradali e di segnaletica in genere; si intendono altresì per Beni Immobili eventuali containers e strutture tensostatiche o pneumatiche vincolate a terra, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Detti immobili presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, e a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate artistiche, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Beni Immobili allo stato d'uso: si intendono i Beni Immobili – così come definiti - di vecchia costruzione, in stato di conservazione precario, abbandono, e inoccupati.

Beni immobili di valore storico-artistico: i Beni Immobili – così come definiti - di particolare interesse storico artistico, soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il cui Premio di Polizza corrispondente è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Beni mobili: tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, Apparecchiature Elettroniche (come definite) e Denaro (come definito) e Merci, oltre a titoli e valori in genere, nonché macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati alla motorizzazione o al PRA, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri Enti o Società, o affidate a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientra nella presente definizione l'archivio documentale del Contraente, intendendosi per tale sia quello in uso, che quello storico. Relativamente ai soli danni da furto e rischi assimilabili (Sezione 2 del contratto), rientrano nella definizione di Beni Mobili anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).

Non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, reperti archeologici-museali, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, esclusivamente se di valore singolo superiore a euro 20.000,00, oppure quanto già assicurato mediante altre specifiche polizze stipulate dal Contraente a garanzie delle cose predette.

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA.

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Danni materiali: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni indiretti: le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Danno: il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Difese interne: serramenti interni, porte, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste, nevicate, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni .

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o simili, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Furto: Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Furto con destrezza: il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché vetrate, facciate strutturali a vetrata, pareti vetrate interne od esterne; inoltre lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scaffitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione od altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o anomala variazione della temperatura controllata e/o della climatizzazione prevista o per fuoriuscita del fluido frigorifero in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o di rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, oppure per mancanza di energia elettrica.

Merci: i prodotti oggetto di commercializzazione e/o in deposito, i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i lubrificanti, i combustibili, i materiali infiammabili, le merci speciali, gli scarti, i residui di lavorazione ed i rifiuti che rientrano fra i beni assicurati anche se di valore economico negativo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, titoli, valori e beni mobili in genere in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza, cassette di sicurezza.

Opere d'arte: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni e raccolte in genere, nonché altri oggetti d'arte che possono essere definiti come tali, di proprietà dell'Amministrazione oppure di terzi, contenuto all'interno di immobili o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi di valore singolo superiore a euro 20.000,00, ed escluse solamente quelle già assicurate da altre polizze stipulate da Contraente.

Partita: ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Reti e impianti di distribuzione: reti e impianti di distribuzione dell'acqua, del gas, di energia elettrica, termica, di calore e di raffreddamento, nonché reti fognarie, di scolo, captazione e conduzione, comprese reti e allacciamenti accessori e complementari alle reti principali; si intendono compresi inoltre gli impianti di depurazione e trattamento di acque, fanghi e materiale; tutto quanto sopra definito, anche se posto all'aperto, interrato e/o collocato su linee aeree, purché di competenza dell'assicurato, o da esso gestito o delegato.

Rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano di naturale completamento, supporto, o sostegno di quanto sopra definito.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Scippo: il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società/Impresa: l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Stato di abbandono: stato di disabitazione o inoccupazione di beni immobili assicurati per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi.

Stima accettata: Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.07.2024, e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2028, con scadenze annuali intermedie al 31/07 di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l'Amministrazione.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese

successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 9% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovra premio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovra premio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 5: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 6: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 7: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 8: Rinuncia alla rivalsa

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1900 C.C..

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art.1916 C.C., nei confronti di dipendenti, direttori, dirigenti e amministratori dell'Amministrazione di ogni livello e comunque nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertati dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 9: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 10: Ispezione della Società

La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 11: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 12: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettante entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe

Trascorsi senza esito il termine sopra indicato, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La polizza ha rateazione semestrale.

Art. 13: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 14: Facoltà di recesso – recesso in caso di sinistro

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.

Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

Art. 15: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Art. 18: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 19: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 20: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).

Art. 21: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

Art. 22: Clausola di raccordo (operante in caso di emissione da parte della Società di contratto separato per le partite di polizza ove prevista l'esenzione delle imposte)

Qualora la Società richieda di procedere, in deroga al presente capitolato tecnico, all'emissione di un contratto separato in riferimento alle partite di polizza ove sia prevista l'esenzione delle imposte di legge, per beni ed opere assicurati di valore storico-artistico, si conviene che i contratti emessi, anche se diversamente numerati, verranno considerati come un'unica polizza. Pertanto, il sinistro aperto indifferentemente su una delle due polizze emesse dalla Società sarà considerato come aperto su entrambe ed assolti gli obblighi di denuncia dell'Assicurato ai sensi del presente contratto, e l'eventuale sinistro denunciato che impegni le garanzie di entrambe le polizze verrà gestito come sinistro unico. Si conviene altresì che in caso di emissione di contratti separati, in ragione del presente articolo, le garanzie, le franchigie, ed i limiti di indennizzo, non si intendono né duplicati, né ripartiti, pertanto in caso di sinistro, le franchigie e gli scoperti verranno applicati una sola volta, come si trattasse di un unico contratto e di un unico sinistro, ed analogamente i limiti di indennizzo sono da considerarsi unici e non duplicati o sommati per i contratti emessi. Conseguentemente, la gestione dei due contratti sarà effettuata e svolta come se gli stessi fossero, a tutti gli effetti, un'unica polizza, ed ogni comunicazione effettuata dal contraente e dal Broker per uno, varrà anche per l'altro.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione ha per oggetto, senza necessità di specifica individuazione od elencazione, tutti i beni, anche se in uso o in possesso di terzi, di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Gli enti assicurati con la presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano presso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico od a causa della loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società sulla base delle condizioni della presente assicurazione presta garanzia al contraente e all'assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le Attività dell'Amministrazione così come definite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, e la Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dei rischi da garantire.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 23: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali, totali e/o parziali, causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, salvo quanto diversamente stabilito agli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", e nei limiti previsti dalla sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, sofferti da:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. opere d'arte,
4. archivio storico

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

5. rischio locativo,
6. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari.

La Società risponde pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dei danni subiti dall'Assicurato, come sopra descritti, in caso di:

- a) acqua piovana;
- b) allagamenti;
- c) atti di sabotaggio e di terrorismo;
- d) atti socio-politici;
- e) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma;
- f) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- g) combustione anche senza sviluppo di fiamma;
- h) crollo, collasso strutturale;
- i) esplosione, implosione e scoppio;
- j) evento sismico;
- k) fenomeni atmosferici;
- l) fenomeni elettrici;
- m) formazione di gelo o ghiaccio;
- n) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- o) fuoriuscita di acqua;
- p) incendio;
- q) inondazioni, alluvioni;
- r) mancato freddo;
- s) onda sonora;
- t) rottura di lastre, anche se causata da altro evento assicurato;
- u) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti;
- v) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
- w) sovraccarico di neve;
- x) urto di veicoli.

Ad maggior precisazione, integrazione e modifica di quanto sopra, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività, ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a persone o animali.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Lett. a) - Acqua piovana: la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da acqua piovana (come definito), fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda degli "scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo", restando tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero alle cose assicurate a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari o serramenti lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

Lett. b) - Allagamenti: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di allagamenti, così come Definiti, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e con l'esclusione dei beni posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm.

Lett. d) - Atti socio-politici: nell'ambito di questa garanzia la Società indennizza i danni causati da atti socio-politici sino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda degli "scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo", e con il limite di € 10.000,00 per sinistro e per anno in caso del solo imbrattamento di pareti interne di immobili assicurati dal presente contratto.

Lett. h) - Crollo e collasso strutturale: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, per effetto di crollo o collasso strutturale delle cose assicurate conseguente al cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Lett. j) - Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto" le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni singolo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Lett. k) - Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di nuovi ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- beni mobili posti all'aperto non per naturale destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei estranei ai fabbricati assicurati, ciminiera;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
- manufatti di materia plastica, lastre di cemento-amianto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto per effetto di grandine.

k.1) - A parziale deroga di quanto sopra esposto, nell'ambito degli eventi atmosferici, e limitatamente ai danni materiali e diretti subiti da *beni mobili posti all'aperto* per loro natura e naturale destinazione e per *tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture*, la garanzia è prestata sino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda riepilogo scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo.

k.2) - A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ed eventi atmosferici in genere a serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (quand'anche facenti parte di beni immobili aperti da uno o più lati), baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto (c.d. **grandine su fragili**) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Lett. l) - Fenomeni elettrici: la Società risponde dei danni sofferti dalle cose assicurate per effetto di fenomeni elettrici, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- i guasti, i vizi, i difetti e i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientri nelle prestazioni garantite da contratti di assistenza tecnica, se presenti e in corso di validità al momento del danno,

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Lett. m) - Gelo e ghiaccio: la Società risponde dei danni cagionati ai Beni Assicurati per effetto della formazione di gelo e/o ghiaccio, incluso lo scoppio di macchinari, impianti, condutture e attrezzature in genere, e compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda degli "scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo". La presente garanzia opera a condizione a condizione che l'immobile assicurato colpito dal danno non si trovi in stato di totale abbandono o inoccupato da oltre 96 ore precedenti il sinistro.

Lett. q) - Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni o alluvioni (come definito), e compresi quelli conseguenti a fango e/o corpi trasportati, e quand'anche tali eventi siano causati da evento sismico e/o frana e/o eruzioni e/o simili, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Lett. r) - Mancato Freddo: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da Mancato Freddo.

Lett. v) - Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta di massi: la Società indennizza i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, ancorché causati da inondazione, alluvione, allagamento, o evento sismico, comprese le operazioni di ripristino del terreno circostante ai beni assicurati e danneggiati strettamente necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dal sinistro.

Art. 24: Spese garantite dall'assicurazione

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, e a primo rischio assoluto, le spese sostenute dall'Amministrazione in caso di o conseguenti a:

i. **Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica; e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica;** intendendosi per tali le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, ed oltre alle spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ed esclusi in ogni caso sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi" di cui al D.Lgs n. 22 del 05/02/97 e successive modificazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni, e fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare trattare, smaltire o ricollocare:

- i beni assicurati non direttamente colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati,
- terreni, acque ed altri materiali inclusi imballaggi, rifiuti, scarti e residui di lavorazione colpiti da sinistro anche se non valorizzati nelle somme assicurate con la presente polizza, di pertinenza delle cose assicurate o immediatamente nei pressi delle stesse.

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.

L'Assicurazione è inoltre estesa entro il limite a primo rischio assoluto di € 50.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa ad indennizzare i costi sostenuti dall'Assicurato per ordine dell'Autorità e/o per motivi di igiene e sicurezza, per la rimozione, il trattamento e lo smaltimento di materiali e sostanze, liquidi e solidi, inclusi i rifiuti, non inerenti l'Assicurato, immessi o scaricati abusivamente e clandestinamente da terzi, durante il periodo dell'Assicurazione, all'interno delle aree e delle ubicazioni assicurate.

ii **Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità;** intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dan-

noso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.

- iii. **Onorari ingegneri, architetti e professionisti;** intendendosi per tali le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, quali quelle di architetti, progettisti, ingegneri, società di revisione professionisti e consulenti in genere, comunque necessarie per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni assicurati, nei limiti di quanto stabilito nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- iv. **Onorari periti;** in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la Società regolerà direttamente le competenze del perito di parte nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, a titolo di corrispettivo di onorari e spese, nei limiti di quanto stabilito nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Le parti convengono in proposito che qualora alla data di inizio delle operazioni peritali, il Contraente non abbia ancora provveduto per la nomina del proprio perito di parte, alle stesse assisterà nell'interesse dell'Assicurato il broker, attraverso personale in possesso delle necessarie competenze e ciò fino al momento del rilascio dell'incarico ad altro perito od al termine delle operazioni stesse
- v. **Oneri di collaudo;** intendendosi per tali le spese sostenute per il collaudo di beni lesi e non, per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultino apparentemente illesi ma allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.
- vi. **Ricostruzione archivi;** intendendosi per tali le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione o ripristino di documenti, archivi, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti informatici, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, comprese le spese del costo del materiale, delle operazioni manuali, nonché quelle per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, e per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. La garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale, e nei limiti di quanto stabilito nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
- vii. **Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva;** intendendosi per tali le spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano nei o tramite i beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile e purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, per prestazioni svolte da fornitori o terzi, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- viii. **Spese per la ricerca e la riparazione dei guasti:** intendendosi per tali le spese sostenute per ricercare, rimediare e riparare guasti, ostruzioni o rotture che hanno provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", nonché guasti e rotture di impianti idri-

ci, igienici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o di comunicazioni e di estinzione, al servizio dei beni immobili dell'Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni ai fabbricati, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

- ix. **Mancato godimento e/o perdita delle pigioni:** intendendosi per tali i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dei canoni di locazione che l'Assicurato non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e comunque fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 25 : Danni ai veicoli iscritti al P.R.A.

A parziale deroga di quanto stabilito alla voce Definizioni ed all'articolo - Esclusioni - si conviene che la società risponde dei danni materiali subiti dai veicoli di proprietà o comunque in dotazione od uso al Contraente a qualsiasi titolo, a condizione nel momento del danno si trovino parcheggiati in aree recintate e chiuse al libero accesso, oppure riposti all'interno di autorimesse o garages assicurati dal presente contratto.

La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per i danni conseguenti a incendio, fulmine, esplosione o scoppio, anche se conseguenti ad altra fattispecie comune assicurata dal presente contratto, e fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 26: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella Scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le somme assicurate, le eventuali limitazioni e/o le detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili

Art. 27: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto previsto dal contratto all'articolo – Acquisizione e alienazione di beni assicurati (*leeway clause*) – ovvero al netto delle variazioni di beni assicurati intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, qualora in caso di sinistro e dalle stime delle cose assicurate di cui alle partite Beni immobili e Beni mobili, effettuate sulla base dell'articolo Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo"), prese ciascuna separatamente, risultasse che eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate dal contratto, non si darà luogo all'applicazione dell'art.1907 C.C. – assicurazione parziale – purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima.

Per le partite assicurate ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 28: Rischi assicurati (Sezione 2)

Con la presente sezione la Società assicura nella forma **a primo rischio assoluto**, i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza anche ad uno solo dei seguenti reati:

- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione.
- ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate anche nel caso in cui:
 - le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali (e/o aree) stessi;
 - l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

Art. 29: Efficacia e limitazioni della garanzia

- I. È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni subiti dalle cose assicurate determinati da furto, che le cose assicurate siano poste all'interno di beni immobili, fabbricati, locali, e con la sola eccezione dei beni assicurati posti all'aperto per naturale destinazione.
- II. Inoltre, è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni determinati da furto è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono comunque ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Fermi i limiti e le somme assicurate indicate nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

A deroga di quanto precede, nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza o attraverso il superamento di mezzi di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto, o senza tracce evidenti di effrazione o scasso dei sistemi di protezione esterna de locali,

l'assicurazione è comunque operante, e in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

- III. L'assicurazione è operante anche in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- i. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e simili, nonché uso di chiavi false, anche se elettroniche, di grimaldelli oppure di congegni e di arnesi simili anche se elettronici.
 - ii. uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
 - iii. per via diversa da quella destinata al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli o di ripari tali da non poter essere superati se non con l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - iv. in altro modo diverso da quanto sopra descritto, e rimanendovi clandestinamente abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- IV. Limitatamente ai danni determinati da Furto di Denaro, titoli e valori in genere, quest'ultimi si intendono garantiti solo se contenuti nei mezzi di custodia; restano esclusi da tale previsione i danni da furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione di valori e denaro.

Art. 30: Precisazioni ed estensioni di garanzia

A parziale deroga ed integrazione delle condizioni contrattuali sopra riportate, la Società garantisce inoltre espressamente:

- a) Limitatamente a locali, uffici e stabili aperti al pubblico, e durante le ore di apertura, in caso di furto l'assicurazione è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali; la presente estensione estende i suoi effetti anche al furto di denaro, titoli e valori in genere, a condizione venga perpetrato mediante la violazione di Difese Interne come definite.
- b) L'assicurazione è altresì operante, in deroga a quanto sopra, in caso di furto di denaro, titoli e valori in genere trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate dal contraente (cd. Garanzia Portavalori); la garanzia comprende anche:
 - ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ◇ il furto con strappo,
 - ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- c) Nel caso di furto perpetrato a casse automatiche o apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione di denaro, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di custodia.
- d) L'assicurazione è operante anche in caso di furto di beni mobili assicurati riposti a bordo di veicoli chiusi a chiave, o in parti dello stesso regolarmente serrate a chiave, e fino alla concor-

renza della somma indicata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO;

- e) Per i beni assicurati la cui natura e caratteristiche prevedano un impiego mobile, ovvero un utilizzo al di fuori dei locali o immobili contenenti le cose assicurate, l'assicurazione opera *limitatamente ai casi di rapina, scippo, o furto con destrezza*; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- f) L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'assicurato per rimediare ai guasti e ai danni procurati alle cose assicurate dagli autori dei reati assicurati con la presente sezione o nel tentativo di commetterli, quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelli ai mezzi di chiusura dei locali, ai locali stessi, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), recinzioni, cancellate e quant'altro a protezione dei beni immobili, e fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- g) L'assicurazione è operante in caso di furto di ogni Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto, purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale, nonché di quanto facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili (quale a titolo esemplificativo e non limitativo fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate, ecc.), con la sola esclusione di manufatti in rame di ogni genere; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- h) L'assicurazione è operante inoltre in caso di furto con destrezza di beni assicurati, a condizione che al momento del reato vi fosse presenza di personale addetto all'attività, all'interno dei locali ove si è perpetrato il furto; la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- i) L'assicurazione è operante anche in caso di furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, ferma la facoltà di rivalsa in capo alla Società ai sensi del condizioni generali del contratto.
- j) La copertura assicurativa opera anche a favore dei beni e valori dei dipendenti e/o di terzi o utenti, alle condizioni di cui alla presente Sezione di polizza, e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- k) in caso di furto commesso con introduzione nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici, l'assicurazione opera anche per la sostituzione dei congegni di cui sopra con altri uguali od equivalenti per qualità, compreso il rifacimento di chiavi o di congegni di apertura in genere, sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 31 : Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico

Gli importi indicati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicati da parte della Società in caso di sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo indicati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola franchigia ed una sola volta, corrispondente a quella più elevata tra quelle applicabili, mentre lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 15% del danno.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate per ciascuna partita; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento al massimo di un'ulteriore somma pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

A tal fine l'Assicurato si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società il rateo di premio previsto calcolato applicando il tasso del 18‰ comprensivo di imposte.

Art. 32: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subito dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per le Sezioni 1 e 2)

Le condizioni che seguono sono valide per entrambe le sezioni 1 e 2 che precedono.

Art. 33: Esclusioni e beni esclusi

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
- b. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo,
- c. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

II. causati da o dovuti a:

- a. smarrimenti, ammanchi, misteriose sparizioni, frode, truffa, e loro tentativi;
- b. furto di gronde, pluviali, cavi esterni, e manufatti in genere posti all'aperto costituiti prevalentemente di rame, nonché gli eventuali guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri in tali occasioni, o anche solo nel tentativo di perpetrare il furto, e con la sola eccezione delle sculture fissate a piedistalli;
- c. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- d. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni assicurati avvenuti all'interno di beni immobili incluse le aree di pertinenza, nonché quelli dovuti al trasporto e movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- f. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- g. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata e continuativa di piante e/o animali e/o insetti;

- h. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- i. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
- j. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- k. costruzione o demolizione di Beni assicurati;
- l. difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
- m. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- n. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni assicurati, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- o. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- p. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

III. nonché quelli da:

- a. perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- b. causati con dolo del Contraente;
- c. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- d. perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- e. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, procurate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri danni non specificatamente esclusi;
- f. danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;

Beni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione:

- g. natanti, aeromobili e veicoli a motore di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A salvo quanto previsto dalle condizioni particolari di polizza;
- h. beni in leasing se assicurati con specifica polizza e gli animali in genere;
- i. gioielli, pietre e metalli preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 15.000,00;

- j. boschi, alberi, coltivazioni e animali in genere;
- k. il valore del terreno, inteso come deprezzamento dello stesso a seguito di un sinistro garantito dal presente contratto;
- l. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
- m. strade, viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati.

Inoltre sono previste le seguenti esclusioni:

Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion):

relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d. computer hacking;
- e. computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i. violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni provocati alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio

Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmissibili;

in deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- 1. qualsiasi malattia trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile;
- 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi malattia trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una malattia trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una malattia trasmissibile o effettivamente infettate da una malattia trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: malattia trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 34: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro quindici giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione alla Società, nel momento in cui ne ha avuto conoscenza;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, a condizione che la Società dimostri il pregiudizio economico subito da tale inadempimento.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Art. 35: Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta del Contraente,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Fermo quanto disciplinato dall'Articolo 25) punto iv), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 36: Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo il disposto della presente assicurazione.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 37: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

1. Per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, collaudo, messa in servizio, spese supplementari, direzione lavori, fiscali e simili).

2. Per “valore allo stato d'uso” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, valore a nuovo o costo di rimpiazzo di un bene, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione d'uso, qualità, funzionalità e di ogni altra circostanza influente, ed escluso il valore dell'area;
- per Beni Mobili, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrano nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile, compresi i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che aveva-

no prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino nel limite della somma assicurata alla voce Oneri di Collaudo, riportata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese garantite dall'assicurazione, di cui al presente contratto, saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni da "Fenomeno elettrico e/o Elettronico" subiti dalle Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione d'uso;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

Art. 38: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”)

Relativamente alle partite *Beni Immobili (valore a nuovo)* e *Beni Mobili* si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”, fermo che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'articolo - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente i Beni Immobili, come definiti, e le Cose Assicurate, ma non i Beni Immobili allo stato d'uso – come definiti. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
5. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene assicurato (mobile o immobile) importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo i precedenti articoli - Determinazione del danno e Supplemento di indennizzo, si conviene che se la ricostruzione o il ripristino dei Beni Immobili danneggiati dovrà rispettare "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i beni Immobili non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 40: Differenziale storico-artistico

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo il precedente articolo - Determinazione del danno - e a sua parziale deroga, per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico, l'archivio storico e le "opere d'arte" assicurate o meno con specifica partita, possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione, ripristino o riparazione di carattere funzionale, considerati i particolari pregi e l'uso delle tecniche e dei materiali utilizzati per detti beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc., pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze appropriati e necessarie al perseguimento di tale scopo. Nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – è compresa anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società. Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, il risarcimento sarà calcolato in base all'equo valore di mercato del bene assicurato, all'epoca del sinistro. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

Art. 41: Opere d'arte

La Società assicura le opere d'arte così come definite, e salvo quanto precisato all'articolo che segue, senza l'applicazione della regola proporzionale e nei limiti per ciascun sinistro di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita di polizza corrispondente.

Art. 42: Opere d'arte specifiche

(valida esclusivamente se prevista ed attivata specifica partita di polizza riportante la relativa descrizione e la somma assicurata)

Con "Opere d'arte specifiche" si conviene che vengono definite specifiche e precise opere d'arte indicate per nome, autore, e tipologia.

Le parti convengono che il valore attribuito a ciascun bene assicurato con questa specifica definizione è da considerarsi accettato dalle parti, Contraente e Società, e pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna "Opera d'arte specifica" assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Art. 43: Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

In ogni caso la società si impegna a provvedere ad emettere atto di liquidazione entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte dell'Assicurato.

La violazione dei termini di cui sopra potrà valutarsi come inadempimento contrattuale.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, pertanto qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed uno scoperto massimo a carico dell'Assicurato non superiore al 15%.

Art. 44: Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 45: Compensazione tra partite

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo denominato "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 46: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di anticipo dell'indennizzo da parte del Contraente; la Società provvederà quindi a liquidare

l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro.

Art. 47: Acquisizione e alienazione di beni assicurati (*leeway clause*).

Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, si conviene che debbano ritenersi immediatamente ed automaticamente inclusi nella garanzia di cui alla presente polizza i Beni Mobili ed i Beni Immobili, così come definiti, dei quali il contraente entri in possesso, godimento, o in uso, o comunque rientrino nelle disponibilità del contraente durante la vigenza della polizza, ed incluse le modificazioni, le trasformazioni, gli ampliamenti, e le nuove costruzioni o le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma entro il limite del 20% della somma assicurata alla partita corrispondente. L'assicurazione decorrerà in questo caso, e senza necessità di comunicazione alcuna alla Società, dalla data di effetto del titolo relativo o comunque dalla data di effetto della documentata presa in consegna dei beni assicurati da parte del contraente.

Si intenderanno ugualmente ed automaticamente esclusi dalla garanzia i beni assicurati alle partite Beni Mobili e Beni Immobili che vengano alienati dal patrimonio del contraente per qualsiasi ragione o causa, durante la vigenza della polizza, e con effetto dalla data del titolo relativo.

In entrambi i casi di cui sopra, acquisizione o alienazione di beni, faranno fede, e rimossa sin d'ora ogni riserva al riguardo ed ogni eccezione alcuna, le evidenze amministrative e documentali in possesso del contraente, che è tenuto a fornire alla Società qualora ne faccia richiesta.

Art. 48: Costituzione del premio e adeguamento delle somme assicurate - Buona fede – Regolazione del premio

Le somme assicurate previste dalla polizza alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa sulla base delle variazioni dei beni assicurati intervenute nel periodo considerato, così come disciplinato all'articolo che precede (*leeway clause*), e nel limite massimo del 20% (venti per cento) delle somme assicurate.

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti pertanto a comunicare alla Società entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle somme assicurate dalla polizza, e la Società, sulla base dei dati comunicati provvederà al calcolo della regolazione del premio in ragione delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato.

Il calcolo della regolazione del premio sarà effettuato applicando alla differenza delle somme assicurate, in eccesso o in difetto (in caso di alienazione) rispetto quelle assicurate l'anno precedente, il 50% del tasso annuo previsto dal contratto per ciascuna partita interessata dalla regolazione, comprensivo di imposte.

Con la regolazione del premio verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva al periodo regolato, che verrà calcolato in base al riepilogo delle somme assicurate regolate applicando i tassi di polizza, comprensivi di imposte (In caso di eventuali riduzioni di premio non si darà luogo a rimborso delle corrispondenti imposte di legge).

Si conviene inoltre che ove l'Amministrazione abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete sull'entità delle somme assicurate, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperino all'obbligo di comunicare alla Società le intervenute variazioni dei beni assicurati così come previsto dal contratto, limitatamente ai sinistri accaduti nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per la comunicazione dei dati consuntivi e il momento in cui vengono comunicati, potrà indennizzare gli stessi nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società ad incassare il premio di regolazione previsto e dovuto ai sensi di polizza.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro e anno		30.000.000,00
--	--	---------------

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo	Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
Per <u>ogni sinistro</u> della presente sezione, da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto per ciascuna specifica garanzia prevista dal contratto			1.000,00	
Acqua piovana Art. 23 lett. a)	=====	=====	5.000,00	250.000,00 per sinistro e anno
Allagamenti Art. 23 lett. b)	10%	5.000,00 per ciascuna ubicazione	=====	3.000.000,00 per sinistro e anno

Sabotaggio e terrorismo Art. 23 lett. c)	20%	5.000,00 per cia- scuna ubicazio- ne	=====	5.000.000,00 per sinistro e anno
Atti socio-politici e dolosi Art. 23 lett. d)	=====	=====	2.500,00	3.000.000,00 per sinistro e anno
Crollo/collasso strutturale Art. 23 lett. h)	10%	5.000,00	=====	500.000,00 per sinistro e anno
Evento sismico Art. 23 lett. j)	20%	50.000,00 per cia- scuna ubicazio- ne	=====	3.000.000,00 per sinistro e anno
Fenomeni atmosferici Art. 23 lett. k)	10%	5.000,00 per ubi- cazione	=====	50% delle somme assicurate relativa- mente a ciascuna ubicazione (beni mobili e beni immo- bili) colpita da sini- stro. In nessun caso la Società indenniz- zerà somma supe- riore a € 3.000.000,00 per si- nistro/anno
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art. 15 lett. l)	=====	=====	5.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Formazione di ghiaccio e gelo Art. 23 lett. m)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno
Fuoriuscita d'acqua Art. 23 lett. o)	=====	=====	5.000,00	250.000,00 per sinistro e anno
Inondazioni, alluvioni Art. 23 lett. q)	10%	10.000,00	=====	3.000.000,00 Per sinistro e anno
Mancato freddo Art. 23 lett. r)	=====	=====	=====	10.000,00 per sinistro e anno
Smottamenti, franamenti, cedimenti terreno Art. 23 lett. v)	10%	5.000,00	=====	500.000,00 per sinistro e anno
Sovraccarico neve Art. 23 lett. w)	10%	5.000,00	=====	50% delle somme assicurate relativa- mente a ciascuna ubicazione (beni mobili e beni immo- bili) colpita da sini- stro. In nessun caso la Società indenniz- zerà somma supe- riore a € 3.000.000,00 per si- nistro/anno

Beni all'aperto per naturale destinazione (nell'ambito di fenomeni atmosferici) art.23, lett. k.1)	=====	=====	1.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici) art.23, k.2)	=====	=====	1.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica Art. 24 n. i)	=====	=====	=====	1.500.000,00 per sinistro e anno
Onorari ingegneri, architetti, professionisti Art. 24 n. iii)	=====	=====	=====	100.000,00 per sinistro e anno
Onorari periti Art. 24 n. iv)	=====	=====	=====	100.000,00
Oneri di collaudo Art. 24 n. v)	=====	=====	=====	50.000,00 per sinistro e anno
Ricostruzione Archivi Art. 24 n. vi)	=====	=====	=====	100.000,00 per sinistro e anno
Spese mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva Art. 24 n. vii)	=====	=====	2.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
Ricerca guasti Art. 24 n. viii)	=====	=====	=====	150.000,00 per sinistro e anno
Mancato godimento delle pigioni Art. 24 n. ix)	=====	=====	1.000,00	50.000,00 per sinistro e anno
Differenziale NTC Art. 39	=====	=====	=====	250.000,00 per sinistro e anno
Differenziale storico-artistico Art. 40	=====	=====	=====	2.500.000,00 per sinistro e anno
Art. 25 : Danni ai veicoli iscritti al P.R.A.	=====	=====	=====	300.000,00 per sinistro e anno
Art. 41 : Opere d'arte a P.R.A.	=====	=====	20.000,00	=====

Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	 con il minimo di €uro	Franchigia	Limite di inden- nizzo sini- stro/anno €uro
Per ogni sinistro della presente sezione, da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto per ciascuna specifica garanzia prevista dal contratto	=====	=====	500,00	10.000,00
Beni mobili	=====	=====	500,00	200.000,00
Denaro-valori custoditi sottochiave	=====	=====	500,00	30.000,00
Denaro e valori ovunque posti	=====	=====	500,00	30.000,00

Per presa visione (timbro e firma): _____

Elaborazione Willis Italia SpA
Pag. 43 di 45

Denaro e valori trasportati	=====	=====	500,00	20.000,00
Beni ad impiego mobile Art. 30 lett. e)	=====	=====	500,00	5.000,00
Beni di dipendenti/terzi/utenti Art. 30 lett. i)	=====	=====	500,00	5.000,00
Beni mobili per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 30 lett. g) <diversi da apparecchiature elettroniche che segue>	=====	=====	500,00	25.000,00
Beni mobili posti su veicoli, Art. 30 lett. d)	=====	=====	500,00	25.000,00
Furto con destrezza (eccetto portavalori) Art. 30 lett. h)	=====	=====	500,00	5.000,00
Guasti ladri Art. 30 lett. f)	=====	=====	500,00	20.000,00
Impianti e apparecchiature elettroniche di segnalazione, rilevazione e sorveglianza per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 30 lett. g)	=====	=====	500,00	20.000,00
Opere d'arte	=====	=====	500,00	300.000,00

**SCHEDA DI CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
SOMME E VALORI ASSICURATI**

Partite e cose assicurate	Capitali assicurati	Aliquota % (Imponib.)	Premio totale (imponibile)
1. Beni immobili	282.000.000,00		
2. Beni Immobili (ex D.Lgs. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983)	00.000.000,00		
2. Beni Immobili (al valore allo stato d'uso)	non attivata		=====
3. Beni mobili	15.000.000,00		
4. Opere d'arte a pra (Pinacoteca, biblioteca, galleria d'arte ex D.Lgs. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983)	5.000.000,00		
5. Opere d'arte specifiche (esente da imposte ai sensi della L.53\1983)	non attivata		=====
6. Ricorso Terzi e/o locatari/Rischio locativo	5.000.000,00		

Totale Premio
(imponibile)

Totale premio annuo	€	
di cui imposte	€	